



**Comune di Brandizzo
Città Metropolitana di Torino**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2024

Indice

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento	3
ARTICOLO 2 - Entrate comunali	3
ARTICOLO 3 - Soggetti Responsabili delle entrate.....	3
ARTICOLO 4 - Gestione delle entrate	4
ARTICOLO 5 - Modalità di versamento	4
ARTICOLO 6 - Diritto di interpello	4
ARTICOLO 7 - Attività di verifica e di controllo	4
ARTICOLO 8 - Omissioni e ritardo dei pagamenti.....	5
ARTICOLO 9 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie	5
ARTICOLO 10 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali.....	5
ARTICOLO 11 – Annullabilità degli atti tributari.....	6
ARTICOLO 12 – Nullità degli atti tributari	6
ARTICOLO 13 - Principio del contraddittorio.....	6
ARTICOLO 14 - Accertamento con adesione	8
ARTICOLO 15 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	8
ARTICOLO 16 - Autotutela obbligatoria.....	8
ARTICOLO 17 - Autotutela facoltativa	9
ARTICOLO 18 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento	9
ARTICOLO 19 - Dilazione degli importi iscritti a ruolo	11
ARTICOLO 20 – Interessi	11
ARTICOLO 21 – Rimborsi e compensazioni	11
ARTICOLO 22 – Riscossione coattiva	12
ARTICOLO 23 - Disposizioni finali	12

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 2 - Entrate comunali

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate: ICI, IMU, TASI, TARSU, TIA, TARES, TARI ed Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Sono di natura patrimoniale le seguenti entrate: Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Canone sulle pubbliche affissioni e Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate canone mercatale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845, le sanzioni amministrative (diverse da quelle derivanti dall'applicazione del Codice della Strada), i canoni di locazione, gli oneri edilizi, le entrate corrispettive del servizio di refezione scolastica, le rette degli asili nido, le entrate da servizi cimiteriali, le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle sale comunali, altre entrate da servizi a domanda individuale.

ARTICOLO 3 - Soggetti Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come è previsto dall'art. 179 del D. Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, di cui al R.D. n. 639/1910 e di cui ai commi 784-785, 792, 794-795 e 802-803, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le attività

necessarie alla riscossione delle entrate tributarie competono al Funzionario Responsabile del tributo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 22, fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo.

5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento per il servizio di competenza.

ARTICOLO 4 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:

- a. direttamente dall'ente;
- b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
- c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D.Lgs. n. 446/1997.

2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b) e c) è stabilita dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 5 - Modalità di versamento

1. Il versamento delle entrate è effettuato esclusivamente utilizzando le modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata.

ARTICOLO 6 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dallo specifico regolamento comunale e dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 7 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. Qualora, nell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo, i responsabili di ciascuna entrata rilevino un inadempimento devono predisporre i conseguenti atti previsti dalla legge.

2. Gli atti sono sottoscritti dal Responsabile e per i tributi dal Funzionario responsabile del tributo.

3. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

4. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

5. Le modalità di verifica e controllo sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento, qualora le attività siano svolte da soggetti terzi.

ARTICOLO 8 - Omissioni e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini dell'esatta individuazione del debito ed essere portata a conoscenza del destinatario secondo quanto previsto dalle singole leggi in materia.

2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

ARTICOLO 9 - Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di accertamento devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

ARTICOLO 10 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

ARTICOLO 11 – Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 12 – Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ARTICOLO 13 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 16 e 17;
 - h) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rimborso per valore inferiore ad € 400,00;
 - i) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
9. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. È facoltà del Funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
11. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) i maggiori tributi, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione dei maggiori tributi;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;

f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni;

12. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 10, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

13. Nel caso in cui il Comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al regolamento comunale in materia.

14. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

15. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

ARTICOLO 14 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio con il contribuente sulla base dello specifico regolamento comunale e del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 15 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

ARTICOLO 16 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 17 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 16, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

ARTICOLO 18 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, non iscritti a ruolo, possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di

pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da presentare prima dell'attivazione delle procedure esecutive;
 - b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere dimostrata con la seguente documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di cui alla lettera a.:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali, attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo non superiore ad euro 20.000,00, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza di dilazione/rateizzazione;
 - per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone, attestazione rilasciata da professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dalla quale risultino le gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi;
 - c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 100,00;
 - d. le rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
 - da € 100,01 ad € 500,00 massimo 4 mesi;
 - da € 500,01 ad € 1.200,00 massimo 12 mesi;
 - da € 1.200,01 ad € 3.000,00 massimo 18 mesi;
 - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 massimo 24 mesi;
 - oltre € 6.000,00 massimo 36 mesi.
 - e. la concessione della dilazione per debiti oltre euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre;
 - f. in deroga a quanto previsto alla precedente lettera e., le ditte/società che si trovano in stato di liquidazione devono presentare, per importi superiori ad euro 1.000,00, idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
 - g. le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
 - h. su ciascuna rata si applicano gli interessi di rateizzazione conteggiati al tasso legale.
2. La Giunta Comunale, per particolari gravi casi di temporanea e obiettiva difficoltà, con apposito atto deliberativo, può riconoscere forme di dilazione e rateizzazione, derogando quanto previsto dal presente articolo in merito all'importo minimo rateizzabile, all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateizzazione, fermo restando che quest'ultima non potrà comunque superare mesi 72. Per le persone fisiche dovrà essere presentata apposita relazione dei servizi sociali del territorio.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei

mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del servizio di riscossione coattiva, può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate.

7. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, la gestione delle dilazioni di pagamento è in capo al concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 19 - Dilazione degli importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della Riscossione.

ARTICOLO 20 – Interessi

1. Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, con applicazione del tasso legale. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 21 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti tributari comunali con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

5. L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito

provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

7. Non si fa luogo al rimborso ed alla compensazione se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ad € 12,00.

ARTICOLO 22 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata mediante:

- a. avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160/2019 e s.m.i.;
- b. ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639;
- c. cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

2. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvedono all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

3. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

4. Non si procede all'emissione dell'atto esecutivo o della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 30,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti esecutivi che superano cumulativamente l'importo suddetto.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

6. I ruoli/elenchi per la riscossione dei tributi e delle altre entrate non tributarie devono essere vistati per l'esecutività:

- a. per le entrate tributarie dal Funzionario responsabile del tributo;
- b. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 23 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2025.